



Nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Cefalù

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 14.05.2018
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2019
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 4.11.2020
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 10.01.2024
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 9.04.2025

Nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nella Città di Cefalù

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs n.23/2011, come modificato dall'art.180, co.3 del D.L. n.34/2020 convertito con L. n.77/2020;
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti passivi dell'imposta e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 2

Presupposto dell'imposta

1. Con riferimento al D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale), i Comuni capoluogo di Provincia, le unioni dei Comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del Consiglio Comunale, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio.
2. Il Comune di Cefalù ha istituito l'Imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 7 novembre 2011 e successive modifiche e integrazioni.
3. A norma del Presente Regolamento, presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali: campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case per vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, albergo diffuso, alberghi, villaggi turistici, ostelli, foresterie, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati ai fini ricettivi di cui alla L.R.n. 27 del 06.04.1996 e successive modifiche, residence costituiti da uno o più immobili, dimore storiche, appartamenti per vacanze, residenze turistico alberghiere (RTA) situate nel territorio del Comune di Cefalù.

ARTICOLO 3

Definizione di Soggetto passivo e finalizzazione dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.1 del presente Regolamento e non risulta iscritto all'anagrafe dei residenti nel Comune di Cefalù.
2. È Compito della Giunta Municipale individuare le azioni necessarie per favorire e consolidare flussi turistici verso la città di Cefalù e migliorare i servizi di ospitalità, accoglienza, fruibilità e decoro urbano, nonché azioni di comunicazione, marketing, promozione, realizzazione di eventi culturali e turistici di grande richiamo.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi in materia di: turismo, anche attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione ad attività di promozione e manifestazioni di richiamo turistico; cultura, anche attraverso l'organizzazione di eventi e iniziative culturali e la partecipazione a manifestazioni culturali, anche in collaborazione con le scuole; stipula di convenzioni con Istituti Scolastici e di Formazione, Università, Enti e Fondazioni Culturali, con particolare riguardo alla Fondazione Culturale Mandralisca; manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, storico – monumentali ed ambientali e di aree pubbliche e locali e infrastrutture a servizio del turismo e della cultura, con particolare riferimento al Lungomare "Giuseppe Giardina", al porto, al Castello Bordonaro, al Teatro " Salvatore Cicero", alla Biblioteca comunale, al Lavatoio Medioevale e al Bastione; valorizzazione di eventi culturali della tradizione popolare, storica, gastronomica e demo – etno – antropologica della città, con particolare riferimento alla salvaguardia delle tradizioni popolari; potenziamento dei servizi pubblici locali, anche attraverso interventi mirati a migliorare l'accoglienza turistica, la vivibilità, l'igiene, il verde pubblico, il trasporto pubblico e il

decoro urbano. Parte del gettito dell'imposta può essere impiegato, altresì, in favore della comunicazione istituzionale dell'Ente, anche mediante la creazione e diffusione, con l'ausilio degli strumenti di comunicazione, di materiale informativo e di promozione della città.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Sindaco convoca un tavolo programmatico di concertazione, del quale fanno parte i rappresentanti delle associazioni di categoria dei titolari delle strutture ricettive, al fine di ricevere suggerimenti e concertare le modalità applicative del tributo, in merito a esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o determinati periodi di tempo, per monitorare il gettito e la spesa degli introiti derivanti dall'imposta, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché per la predisposizione di un Piano annuale di promozione turistica, approvato annualmente dalla Giunta Municipale, che impegnerà fino al 20% del gettito annuale dell'imposta.
5. La Giunta Municipale potrà destinare fino al 10% del gettito annuale dell'Imposta, in aggiunta a quello di cui al comma 4 del presente articolo, per il contrasto all'evasione dell'Imposta di soggiorno al fine di ottenere il conseguente incremento del gettito da destinare per le finalità previste dalla legge.
6. Una quota pari al 10% dell'incasso della tassa di soggiorno effettuato in ciascuna struttura ricettiva potrà essere destinata a finanziare, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n.23 del 14.03.2011, interventi a sostegno della medesima struttura ricettiva, purché finalizzati alla qualificazione estetica, ambientale e strutturale ed eseguiti nel rispetto della normativa vigente, mediante:
 - a) La periodica pulizia e manutenzione delle facciate, degli aggetti di facciate, delle serrande, degli infissi, delle inferriate dei balconi e dei giardini e di qualsiasi recinzione dei medesimi; di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici stessi;
 - b) Le operazioni di qualificazione ambientale e di migliore fruibilità degli spazi esterni attraverso il loro adeguamento al superamento delle barriere architettoniche, anche con la formazione di scivoli nei marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti stradali e di rampe di accesso agli edifici e alle strutture ricettive;
 - c) L'adeguamento illuminotecnico con fonti di illuminazione ad alto risparmio energetico e basso inquinamento luminoso; l'installazione e manutenzione di impianti per il risparmio energetico e idrico;
 - d) La cura del verde pubblico (aiuole e giardini);
 - e) L'ammodernamento dell'arredo urbano (panchine, cestini portarifiuti, fioriere);
 - f) La cura e il riordino della segnaletica turistica verticale;
 - g) Gli interventi di decoro integrato concordati con l'Amministrazione Comunale.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 del presente articolo, il legale rappresentante della struttura ricettiva è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, fatta salva ogni eventuale altra comunicazione e/o autorizzazione di legge in virtù della tipologia degli interventi che intende realizzare e per i quali intende avvalersi della quota dell'imposta di soggiorno, al fine di ricevere eventuali osservazioni e/o indicazioni da seguire. Il Responsabile del Tributo, acquisita da parte della struttura ricettiva la documentazione comprovante la realizzazione degli interventi a norma di legge e la presentazione delle copie delle fatture fiscali rilasciate dalle ditte che hanno eseguito i lavori e/o da eventuali fornitori, provvede a rimborsare alle strutture ricettive richiedenti l'importo sostenuto e, comunque, in misura non superiore al 10% della somma incassata

dalla medesima struttura nell'anno d'imposta in cui si è sostenuta la spesa per gli interventi specificati nel precedente comma 6.

ARTICOLO 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Alle tipologie delle strutture ricettive di cui all'Allegato "A" del presente regolamento l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi secondo le misure tariffarie stabilite annualmente con determinazione del Sindaco nel rispetto della soglia massima di €5,00 a persona per ogni pernottamento. Trova applicazione l'art.1, co.169 della L.n. 296/2006 in tema di deliberazione di tariffe e aliquote relative ai tributi.
3. L'imposta di soggiorno viene corrisposta esclusivamente per il periodo compreso tra il 1°aprile e il 31 ottobre di ciascun anno solare.

ARTICOLO 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il dodicesimo anno di età.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, nell'esercizio delle loro funzioni, gli autisti di pullman, le guide turistiche, i traduttori, gli accompagnatori turistici, i tour operator e gli agenti di viaggio che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo.
3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione contenente le generalità del paziente e/o degli accompagnatori e la struttura sanitaria ospitante, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Le autocertificazioni dovranno essere rese ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 e s. m. i.
4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno le scolaresche e i loro accompagnatori in visita didattica o viaggio d'istruzione; gli studenti fuori sede, iscritti negli istituti scolastici che hanno sede nel territorio comunale, nonché gli studiosi, i giornalisti e i ricercatori che dimostrino, con documentazione ufficiale dell'Ente di pertinenza, di soggiornare per motivi di studio, di ricerca o per altri motivi professionali legati alla città di Cefalù.
5. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i giornalisti e gli agenti di viaggio che partecipano a Press Trip ed Educational Tour, a scopo promozionale, organizzati o patrocinati dall'Amministrazione comunale e coloro che soggiornano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: volontari in occasione di manifestazioni o di calamità, sfollati etc.).
6. L'applicazione delle esenzioni previste dal presente articolo è subordinata alla compilazione, a cura dell'ospite, dell'apposito modulo da consegnare alla struttura ricettiva.

ARTICOLO 6

Pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a corrispondere, al termine di ciascun soggiorno, l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza delle somme rimosse e provvede al successivo versamento al comune di Cefalù, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, nelle modalità e nei termini di cui al successivo Articolo 7.
2. E' consentito al gestore delle strutture ricettive di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso per sanare l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta di soggiorno pagando gli interessi legali e la

sanzione prevista dall'art.13 del D.lgs.n.472/97, sempre che la violazione non sia stata già constatata da questo Ente.

ARTICOLO 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'art.4, co. 1 ter, del D. Lgs. n. 23/2011, introdotto dall'art.180, co.3, del D.L n.34/2020, convertito nella L. n. 77/2020, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 1 bis Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente, secondo le modalità che verranno approvate con apposito decreto del MEF.
2. I gestori sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile ed evidente, anche con l'ausilio delle tecnologie informatiche, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno e a richiedere il pagamento dell'imposta, nei confronti dei soggetti passivi, ai sensi del presente Regolamento.
3. I gestori hanno l'obbligo di applicare, ai sensi del presente Regolamento, l'imposta di soggiorno ai clienti che soggiornano presso le loro strutture. L'imposta deve risultare nel documento fiscale rilasciato (ricevuta fiscale, fattura o altro documento equivalente), con una voce a sé stante e deve essere calcolata, in base al numero di giorni per i quali deve essere applicata, secondo le tariffe stabilite dal presente Regolamento. L'importo dell'imposta di soggiorno va indicato con la dicitura "imposta di soggiorno comune di Cefalù – Fuori campo iva".
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di registrare nel portale messo a disposizione dall'Ente:
 - a. il numero dei soggetti che hanno pernottato presso la propria struttura e il relativo periodo di permanenza;
 - b. il numero dei soggetti esenti, in base all' art. 5 del presente Regolamento, allegandone la relativa documentazione probante;
 - c. il dettaglio degli importi versati da ciascun soggetto a titolo di imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima;
5. Le dichiarazioni previste dal comma 4 del presente articolo dovranno essere trasmesse al Comune di Cefalù in modalità telematica attraverso l'apposito portale dedicato, messo a disposizione dall'Ente con la seguente periodicità:

<i>Dichiarazioni:</i>	<i>Scadenza</i>
<i>Aprile-Maggio</i>	<i>15-giu</i>
<i>Giugno-Luglio</i>	<i>15-ago</i>
<i>Agosto-Settembre</i>	<i>15-ott</i>
<i>Ottobre</i>	<i>15-dic</i>

6. Nei casi di esenzione dal tributo, il titolare della struttura ricettiva è tenuto a compilare e a conservare, per cinque anni, la modulistica cartacea, di cui all'allegato C del presente Regolamento, e a esibirla su richiesta degli uffici competenti.
7. Nel pieno rispetto degli adempimenti e delle finalità del presente Regolamento, ai fini dell'adeguamento alle novelle normative e del perseguimento dei principi della semplificazione

amministrativa, il Funzionario responsabile per l'applicazione del Tributo, di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, con propria Determina e su indirizzo dell'Amministrazione Comunale, dispone la revisione, l'aggiornamento e/o l'integrazione della modulistica in virtù delle necessità sopravvenute nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente. L'aggiornamento periodico della modulistica e la sua traduzione in lingua inglese e, eventualmente, in altre lingue straniere non richiede procedimento di modifica del presente Regolamento. Per motivi eccezionali, opportunamente motivati, e su richiesta dell'interessato, il Funzionario responsabile per l'applicazione del Tributo, di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, può autorizzare, per non più di due invii, la trasmissione della modulistica cartacea degli allegati al presente Regolamento in luogo della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

8. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad effettuare i riversamenti, al Comune di Cefalù delle somme riscosse secondo le seguenti scadenze:

<i>Somme riscosse nei mesi di:</i>	<i>Scadenza</i>
<i>Aprile-Maggio</i>	<i>15-giu</i>
<i>Giugno-Luglio</i>	<i>15-ago</i>
<i>Agosto-Settembre</i>	<i>15-ott</i>
<i>Ottobre</i>	<i>15-dic</i>

9. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad effettuare il versamento, al Comune di Cefalù, delle somme riscosse dall'applicazione del tributo, mediante pagamento PAGOPA. Solo in casi eccezionali è consentito effettuare il versamento tramite sistema bancario utilizzando il seguente IBAN IT 54 0 06230 43260 000015175280 BIC/SWIFTCRPPIT2PXXX indicando nella causale del versamento/bonifico la denominazione della struttura e il bimestre di riferimento.
10. L'eventuale modifica che dovesse rendersi necessaria della modalità di pagamento di cui sopra non richiede alcun procedimento di modifica del presente Regolamento.
11. I gestori delle strutture ricettive sono, altresì, obbligati a trasmettere la copia del contratto e/o di accordo di collaborazione sottoscritti con i Tour operator.
12. I gestori delle strutture ricettive sono, altresì, obbligati a richiedere le credenziali per la registrazione della/delle propria/proprie struttura/e nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dall'Ente.

ARTICOLO 8

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni e della documentazione di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive e i privati sono tenuti ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune, anche previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, può:
 - a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive, i soggetti pubblici competenti o i privati cittadini ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive o ai privati "questionari" relativi a data e/o informazioni di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e sottoscritti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, ss. mm. ii, e di cui all'art.1, co.792 della L. n. 160/2019, nonché le disposizioni previste dall'art.13 quater, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n.58;
5. Il Responsabile del Tributo, di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, provvede ad accertare la regolarità e la congruità della documentazione presentata dai gestori delle strutture ricettive, nonché a verificare l'adempimento degli obblighi, in capo ai medesimi, di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
6. Il Responsabile del tributo, acquisita da parte della struttura ricettiva la dichiarazione cumulativa di cui all'art.180, co. 3, del D.L. n.34/2020, convertito in L. n. 77/2020, provvede entro 90 giorni dalla scadenza fissata dalla legge, a liquidare a ciascun gestore di struttura ricettiva, un rimborso forfettario per l'attività di riscossione e rendicontazione attuata per conto del comune di Cefalù, nonché per i costi di commissione applicati dagli intermediari finanziari per le transazioni elettroniche sui pagamenti dei pernottamenti che avvengono tramite carta di credito e/o bancomat. Detto rimborso viene stabilito nella misura forfettaria del 5% dell'imposta riscossa. Non si provvede a siffatto rimborso per importi inferiori a €12,00.
7. Non hanno diritto al riconoscimento della indennità di cui al co. 6 del presente articolo i gestori delle strutture ricettive nei confronti delle quali il Responsabile del tributo abbia accertato inadempienze sia in merito alla presentazione delle dichiarazioni bimestrali e ai versamenti dell'imposta nelle date secondo le modalità stabilite dall'art.7. co. 5 e 8, del presente regolamento, nonché in merito alla presentazione della dichiarazione cumulativa di cui all'art. 7, co. 1 bis del presente regolamento.

ARTICOLO 9

Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dalla normativa vigente, dal D. Lgs. n.471, n.473 del 18.12.1997;
 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 471/97 che prevede la sanzione del 30% *per i versamenti effettuati con un ritardo superiore a 90 giorni dalla data di scadenza, del 15% per i versamenti effettuati con un ritardo entro i 90 giorni* dalla data di scadenza e dell'1% per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza, unitamente agli interessi legali;
 3. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art.7, co.1 bis del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'importo dovuto;
 4. Per le violazioni delle norme regolamentari, di seguito riportate, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del D. Lgs n.267/2000:
 - a) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, co.2 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €150,00;
 - b) in caso di omesso accredito sul portale, prevista dall'art.7, co.12 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di €500,00;
 - c) per l'omessa, incompleta o infedele, tardiva dichiarazione bimestrale di cui all'art.7, co.5 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.
- Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689.

ARTICOLO 10
Riscossione coattiva e Responsabile del Tributo

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.
2. Con Delibera di Giunta Comunale l'Ente designa un funzionario responsabile per l'Applicazione del Tributo. Il Funzionario responsabile per l'Applicazione del Tributo appone anche il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione delle entrate non versate spontaneamente dai contribuenti.
3. Al Responsabile di cui al comma precedente i contribuenti possono presentare, anche mediante posta elettronica certificata, richiesta di riesame degli atti in autotutela.
4. La nomina del Responsabile del Tributo viene comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 11
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

ARTICOLO 12
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 31.12.1996, n. 675 e ss. mm. ii.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cefalù, in persona del suo legale rappresentante che può nominare uno o più responsabili del trattamento, in conformità della legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

ARTICOLO 13
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 14
Norma transitoria

1. Limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e il 31 ottobre 2018 i turisti che, organizzati in gruppi di *Tour Operator* nazionali ed esteri, hanno sottoscritto

il contratto in data antecedente l'entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti al pagamento dell'imposta nella misura previgente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

- Limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e il 31 ottobre 2018 i turisti organizzati in gruppi di *Tour Operator* che hanno sottoscritto l'accordo di collaborazione con le strutture ricettive in data antecedente l'entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti al pagamento dell'imposta nella misura previgente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 15

Abrogazioni

- Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento sull'Imposta di soggiorno nella città di Cefalù approvato con Deliberazione n. 139 del 7.11.2011 e s.m.i.
- Dalla entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati tutti gli atti, le disposizioni e le norme regolamentari in contrasto con esso.

ARTICOLO 16

ENTRATA IN VIGORE

- Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di esecutività della Deliberazione consiliare di approvazione.
- 1 bis Limitatamente all'anno 2020 le dichiarazioni di cui all'art.7 del presente regolamento continueranno ad essere inserite nel portale a cura dei gestori delle strutture ricettive secondo la seguente tempistica:

<i>Dichiarazioni:</i>	<i>Scadenza</i>
<i>Aprile-Maggio</i>	<i>10-giu</i>
<i>Giugno-Luglio</i>	<i>10-ago</i>
<i>Agosto-Settembre</i>	<i>10-ott</i>
<i>Ottobre</i>	<i>10-dic</i>

- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.

Allegato A

Tipologie di strutture ricettive presenti nel territorio del Comune di Cefalù

- Albergo 1 stella (o assimilati)
 - Albergo 2 stelle (o assimilati)
 - Albergo 3 stelle (o assimilati)
 - Albergo 4 stelle o superiore (o assimilati)
 - Albergo 5 stelle (o assimilati)
 - Albergo 5 stelle lusso (o assimilati)
 - residenze turistico alberghiere (RTA)
 - Villaggi Turistici fino a 4 stelle (o assimilati)
 - Villaggi Turistici 5 stelle (o assimilati)
-
- Affittacamere, case per vacanze, alloggi e appartamenti per vacanze, Case per ferie immobili occasionalmente usati ai fini ricettivi, di cui alla l.r. n.27 del 06.04.1996 e s. m.i., ostelli, foresterie, residence costituiti da uno o più immobili
-
- B&B, agriturismo
 - Dimore storiche
 - Albergo diffuso
-
- Campeggi, Aree attrezzate per la sosta temporanea, strutture ricettive all'aria aperta

Allegato B
Modulistica per i gestori delle strutture ricettive e i clienti

Modulistica per i gestori delle strutture ricettive e i clienti

- Modulo A) attestazione di esenzione per malati e accompagnatori di degenti in strutture sanitarie (art. 5, comma 3 Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno nella città di Cefalù);
- Modulo B) attestazione per esenzione Autisti di pullman, guide, traduttori, accompagnatori turistici, scolaresche, studenti, studiosi, giornalisti, ricercatori di cui all'art. 5, commi 2 e 4 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno nella città di Cefalù);
- Modulo C) attestazione per esenzione (art. 5, comma 5 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno nella città di Cefalù);
- Modulo D) Istanza di rimborso/compensazione (art. 11 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno nella città di Cefalù).

Al Comune di Cefalù
Funzionario Responsabile per l'applicazione del Tributo
Imposta di soggiorno
- SEDE -
PEC: protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

MODULO A

(da conservare a cura del gestore della struttura
ricettiva)

(allegato C al Regolamento sull'imposta di soggiorno nella città di Cefalù approvato con delibera del Consiglio
Comunale n° _____ del _____ esecutiva dal _____).

IMPOSTA DI SOGGIORNO – ATTESTAZIONE PER ESENZIONE

(per i malati e per gli accompagnatori di degenti in strutture sanitarie)

(art. 5, comma 3 del Regolamento sull'Imposta di soggiorno nella città di Cefalù).

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____ NATO/A _____

_____ PROV. _____

IL ____/____/____ RESIDENTE A _____ PROV. ____

VIA/PIAZZA _____ N. ____ CAP _____

TEL _____ CELL _____ FAX _____

E-MAIL _____

CODICE FISCALE																	
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DICHIARA

AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CEFALU':

- DI AVER PERNOTTATO DAL _____ AL _____ PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA

_____ PER FINI DI ASSISTENZA SANITARIA NEI CONFRONTI

DI PERSONA RICOVERATA DAL _____ AL _____

PRESSO _____ LA

STRUTTURA

SANITARIA _____

VIA/PIAZZA _____

IL SOTTOSCRITTO, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CEFALU', È TENUTO A RILASCIARE LE GENERALITA' DELLA PERSONA RICOVERATA NONCHE' LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICOVERO DELLA PERSONA ASSISTITA.

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall'art. 75 del DPR 445/2000.

La presente attestazione è resa in base agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 per il trattamento dei dati personali

In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Cefalù, in qualità di soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare per cinque anni tale dichiarazione, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Cefalù, che agisce quale titolare del trattamento dei dati in essa contenuti.

Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

(Luogo e data)

Per Presa Visione

NOTE: _____

ALLEGATI: copia del documento di identità del dichiarante

DATA _____

FIRMA

Al Comune di Cefalù
Funzionario Responsabile per l'applicazione del Tributo
Imposta di soggiorno
- SEDE -
PEC: protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

MODULO B

(da conservare a cura del gestore della struttura ricettiva)

IMPOSTA DI SOGGIORNO – ATTESTAZIONE PER ESENZIONE

(Autisti di pullman, guide, traduttori, accompagnatori turistici, scolaresche, studenti, studiosi, giornalisti, ricercatori di cui all'art. 5, commi 2 e 4 del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno)

(allegato C al Regolamento sull'imposta di soggiorno nella città di Cefalù approvato con delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva dal _____).

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____ NATO/A A _____

_____ PROV. _____ IL ____/____/____ RESIDENTE A

_____ PROV. _____ VIA/PIAZZA _____

_____ N. _____ CAP _____

TEL _____ CELL _____ FAX _____

_____ E-MAIL _____

CODICE FISCALE

Consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA

DI AVER PERNOTTATO DAL _____ AL _____ PRESSO LA STRUTTURA

RICETTIVA _____ PER UNO DEI SEGUENTI FINI:

☐ IN QUALITA' DI (cancellare le voci che non interessano): AUTISTA DI PULLMAN / GUIDA / TRADUTTORE O
ACCOMPAGNATORE TURISTICO, ALTRO (specificare) _____ CHE PRESTA ATTIVITA'

DI ASSISTENZA A GRUPPI ORGANIZZATI DALLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO (1) PER CONTO DELLA DITTA

VIA/PIAZZA _____ N. _____ CITTA' _____ C.A.P. _____

CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____

☐ IN QUALITA' DI ACCOMPAGNATORE RESPONSABILE DELLA SCOLARESCA COMPOSTA DI N. _____ STUDENTI E DI
N. _____ INSEGNANTI (2) DELLA SCUOLA _____ CITTA' _____

_____ VIA/PIAZZA _____ N. _____

C.A.P. _____

☐ IN QUALITA' DI STUDENTE UNIVERSITARIO FUORI SEDE

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall'art. 75 del DPR 445/2000.

La presente attestazione è resa in base agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 per il trattamento dei dati personali

In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Cefalù, in qualità di soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare per cinque anni tale dichiarazione, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Cefalù, che agisce quale titolare del trattamento dei dati in essa contenuti.

Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data _____

Per Presa Visione _____

ALLEGATI: copia del documento di identità del dichiarante

Luogo e data _____

FIRMA _____

Al Comune di Cefalù
Funzionario Responsabile per l'applicazione del Tributo
Imposta di soggiorno
- SEDE -
PEC: protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

MODULO C

(da conservare a cura del gestore della struttura ricettiva)

IMPOSTA DI SOGGIORNO – ATTESTAZIONE PER ESENZIONE

(giornalisti e agenti di viaggio che partecipano a Press Trip ed Educational Tour, organizzati o Patrocinati dall'Amministrazione comunale e chi soggiorna a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, a titolo esemplificativo e non esaustivo: volontari in occasione di manifestazioni o calamità, sfollati etc.)

(art. 5, comma 5 Regolamento sull'Imposta di soggiorno nella città di Cefalù)

(allegato C al Regolamento sull'imposta di soggiorno nella città di Cefalù approvato con delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva dal _____)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____ NATO/A A

_____ PROV. _____ IL ____/____/____ RESIDENTE A

_____ PROV. _____ VIA/PIAZZA _____

_____ N. _____ CAP _____ TEL _____

_____ CELL _____ FAX _____

_____ E-MAIL _____

CODICE FISCALE

Consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA

☐ DI AVER PERNOTTATO DAL _____ AL _____ PRESSO LA STRUTTURA

RICETTIVA _____ A SEGUITO DI

PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALLA PUBBLICA AUTORITA' CON RIFERIMENTO ALLA SEGUENTE

CIRCOSTANZA _____

☐ IN QUALITA' DI VOLONTARIO CHE PRESTA SERVIZIO IN OCCASIONE DELLA SEGUENTE

CALAMITA' _____

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall'art. 75 del DPR 445/2000.

La presente attestazione è resa in base agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 per il trattamento dei dati personali

In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Cefalù, in qualità di soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare per cinque anni tale dichiarazione, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Cefalù, che agisce quale titolare del trattamento dei dati in essa contenuti.

Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data _____

ALLEGATI: copia del documento di identità del dichiarante

Firma

AL COMUNE DI CEFALU'
Funzionario Responsabile per l'applicazione del Tributo
Imposta di Soggiorno
- SEDE -

PEC: protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it

MODULO D- ISTANZA RIMBORSO/COMPENSAZIONE

Oggetto: Istanza di rimborso/compensazione Imposta di Soggiorno

Il sottoscritto (cognome e nome) _____ Nato a _____
il/...../ ... C.F. _____ Residente in _____
via _____ n. _____
_____ C.A.P. _____ Tel. _____ Fax _____

Nella qualità di
Socio/Amministratore/Legale Rappresentante/Altro

Della Ditta:
Ragione Sociale _____ C.F. /P.IVA _____

Sede Legale: via _____ C.A.P. _____ Località _____

Recapiti: Tel. _____ fax _____
Pec. _____ Mail _____

Per la gestione delle seguenti strutture:

Denominazione _____
Sede _____ attività _____

Denominazione _____
Sede _____ attività _____

Denominazione _____
Sede _____ attività _____

PREMESSO

Che sono stati effettuati i seguenti versamenti:

Data	Importo	Modalità di Versamento	Bim. ____ anno ____

CONSIDERATO

Che tali somme sono state erroneamente versate per la seguente motivazione:

CHIEDE

Che venga disposto il rimborso di € _____, mediante accredito sul conto corrente n.

_____ Intestato a _____

_____ presso l'Istituto di credito _____

Agenzia di _____ IBAN _____

O

Che venga disposta la compensazione di €. _____ con il primo bimestre utile.

A tal fine allega la seguente documentazione:

- Copia riversamenti effettuati al Comune _____;
- Copia quietanze di pagamento rilasciate agli ospiti nel periodo (indicare il bimestre di riferimento)

- Documentazione attestante i pernottamenti del periodo (indicare il bimestre di riferimento e gli atti consegnati) _____
- Altro _____

Luogo e data _____

Firma _____

